

MINISTERO DELLA SANITÀ**DECRETO 11 ottobre 1994.**

Attuazione della direttiva n. 92/63/CEE della Commissione, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nella alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

E

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera f), della suindicata legge;

Visto il decreto 24 settembre 1990, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264/1990 e recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto 24 settembre 1990, n. 322;

Vista la direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973 concernente le sostanze ed i prodotti indesiderabili nei mangimi, modificata dalle direttive CEE numeri 76/14, 76/934, 80/502, 83/381, 86/299, 86/354, 87/238, 91/126 e 91/132;

Vista la direttiva CEE n. 92/63 del 10 luglio 1992, con la quale è stato modificato l'allegato II della direttiva CEE n. 74/63, come successivamente modificata, riducendo il tenore in cadmio e limitando il tenore in arsenico dei fosfati utilizzati come materie prime negli alimenti composti per animali;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, allegato E;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Sentita la Commissione tecnica mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 settembre 1994;

Visto l'art. 6, *sub u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato II al decreto 24 settembre 1990, n. 322, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1994

p. Il Ministro della sanità
NISTICO

Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

p. Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
AMMASSARI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 59

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte A:

- 1) nella voce n. 2 «Cadmio» la cifra «15» figurante nella colonna 3 è sostituita dalla cifra «10» e nella relativa nota in calce la cifra «0,75» è sostituita dalla cifra «0,50»
- 2) è aggiunta la seguente voce:

Sostanze/Prodotti	Materie prime	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità di 12%
(1)	(2)	(3)
«3. Arsenico	Fosfati	20»

95A2062